

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSR 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica. Operazioni 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) e 11.2.1 (Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica). DGR n. 17-1296 del 30/4/2020. Disposizioni per l'adeguamento tramite prolungamento in forma condizionata di impegni quinquennali terminati nel 2019.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

in particolare l'art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed e in ultimo, a seguito di modifiche, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con DGR n. 5 – 679 del 11 dicembre 2019;

Richiamate inoltre:

la DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e s.m.i. che ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e per l'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 con la clausola di adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazione analoga "produzione integrata" o alla Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020;

la DD n. 326 del 4/6/2015 che ha dettato le Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. e la DD n. 719 del 5/11/2015 che ha individuato distintamente le domande ammissibili al finanziamento dell'azione 214.1 e dell'azione 214.2 collocate nelle specifiche graduatorie;

la DD n. 205 del 28/4/2016, recante disposizioni applicative per le domande di pagamento, con cui è stato specificato in particolare che l'adeguamento verso le corrispondenti misure del nuovo PSR sarebbe avvenuto:

- dall'azione 214.1 all'operazione 10.1.1, livello di premio "mantenimento";
- dall'azione 214.2 all'operazione 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) per le domande con livello di premio "introduzione" o all'Operazione 11.2.1 (Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica) per le domande con livello di premio "mantenimento";

richiamate le determinazioni dirigenziali con le quali, negli anni successivi del periodo di impegno avviato nel 2015, sono state approvate le disposizioni per la prosecuzione degli impegni mediante la presentazione di domande annuali di pagamento:

- nel 2017, la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 per la misura 10 e la determinazione dirigenziale n. 315 del 10/4/2017 per la misura 11;
- nel 2018, la determinazione dirigenziale n. 495 del 24/4/2018 per la misura 10 e la determinazione dirigenziale n. 516 del 7/5/2018 per la misura 11;
- nel 2019, la determinazione dirigenziale n. 363 del 19/4/2019 per la misura 10 e la determinazione dirigenziale n. 308 del 5/4/2018 per la misura 11;

vista la proposta di modifica finanziaria del PSR 2014-2020 sottoposta al Comitato di Sorveglianza in data 2-10/4/2020, inviata ai Servizi della Commissione Europea via SFC in data 24/4/2020 (prot. n. 8551/A17.05B) e adottata con deliberazione della Giunta Regionale 19-1272 del 24/4/2020, che prevede tra le altre di trasferire alla Misura 11 e in particolare all'Operazione 11.1.1 € 1.160.000 di risorse aggiuntive provenienti da altre misure del PSR e non ancora impegnate;

tenuto conto che la DGR 17-1296 del 30 aprile 2020 ha destinato per il prolungamento dell'impegno € 5.100.000, utilizzando l'integrazione di cui sopra e risorse per € 3.940.000 già a disposizione della Misura 11, suddivise in:

€ 2.100.000,00 relativamente all'Operazione 11.1.1

€ 3.000.000,00 relativamente all'Operazione 11.2.1

stabilendo che, nelle more dell'approvazione della modifica finanziaria, gli impegni quinquennali della Misura 11 completati nel 2019 possono essere prolungati in forma condizionata, dal momento che la loro finanziabilità è subordinata all'approvazione della proposta di modifica del PSR da parte della Commissione Europea;

visto il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>;

Visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i. ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari e vista la l.r 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura e Cibo una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

tenuto conto del Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. e del Manuale procedurale Misure connesse alle superfici e

agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011e s.m.i.);

considerato che le domande di prolungamento dell'impegno sono a tutti gli effetti domande di pagamento;

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea n. 110 del 4/3/2020 che detta all'Allegato 1 le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2020 (in particolare modalità, scadenze e controlli), tra l'altro della Misura 11, del PSR 2014-2020;

vista inoltre la Determinazione del Direttore di Arpea n. 171 del 23/4/2020 che in relazione al Reg UE 501/2020 proroga i termini ultimi di presentazione delle domande di pagamento di cui sopra;

ritenuto opportuno, per quanto detto circa le competenze, di richiamare e aggiornare, ove necessario, le disposizioni di natura tecnica da fornire ai titolari delle domande di pagamento del 2019 della Misura 11;

ritenuto, confermando quanto già assunto nel 2019, di non autorizzare, per ragioni di sostenibilità finanziaria, la conversione dall'operazione 10.1.1 (produzione integrata) agli impegni della Misura 11 (agricoltura biologica);

ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 14 (par.1) del regolamento (UE) 807/2014, consentire la conversione da impegni della misura 11 a impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, sia pure secondo il metodo biologico, determina nel nuovo periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'assenza di trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo;

stabilito di approvare in allegato al presente provvedimento le disposizioni di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, riguardanti il prolungamento degli impegni quinquennali relativi alla Misura 11 terminati nel 2019;

dato atto che le presenti disposizioni potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente della Direzione agricoltura e cibo;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della legge regionale 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"

## **DETERMINA**

in riferimento alle domande di pagamento delle imprese che, in conformità all'art. 14(2) del regolamento (UE) n. 807/2014 e alla DGR n. 17-1296 del 30/4/2020, intendono prolungare di un anno, in forma condizionata, gli impegni quinquennali della Misura 11 Agricoltura biologica Operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" e Operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" completati nel 2019, derivanti da domande di sostegno relative alla deliberazione della Giunta Regionale n. 29-1516 del 3/6/2015 e alla determinazione dirigenziale n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.:

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- le disposizioni applicative per il prolungamento dell'impegno (*allegato 1*), della Misura 11 "Agricoltura biologica" operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" e operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni di produzione biologica", (*allegato 1*), articolate nel modo seguente:

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PARTE IV - CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI

PARTE V - PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI;

- le dichiarazioni e gli impegni da inserire nel modello di domanda (*allegato 2*)

2) di evidenziare che l'ammissibilità al pagamento delle domande di prolungamento è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle proposte di modifica del PSR adottate con la DGR n. 19-1272 del 24/4/2020, che prevedono fra l'altro di trasferire all'operazione 10.1.1 risorse aggiuntive provenienti da altre misure del PSR;

3) di consentire la conversione da impegni in corso della misura 11 a impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi);

4) di non consentire, per ragioni di sostenibilità finanziaria:

- la conversione dagli impegni della Misura 10, operazione 10.1.1 (Produzione integrata) agli impegni della misura 11;

- l'assunzione su nuove particelle catastali degli impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1 applicabili alla misura 11 e dell'impegno facoltativo "Colture per alimentazione animale";

5) di richiamare la determinazione dell'Arpa n. 110 del 4/3/2020 e s.m.i e in particolare l'Allegato 1, recante disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2020 relative alla misura 10;

6) di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato alla presente determinazione potranno essere integrate

e/o modificate dal Settore competente della Direzione Agricoltura .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo  
rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Mario Ventrella



*FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale*

*Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2019) 8194 del 13/11/2019*

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*

### **Misura 11: Agricoltura biologica**

*(art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)*

Operazione 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica  
Operazione 11.2.1 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

**Disposizioni per il prolungamento degli impegni  
completati nel 2019**

## Indice generale

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI.....	3
1.1. DEFINIZIONI.....	3
1.2. FINALITÀ.....	4
1.3. RISORSE.....	4
1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
1.5. BENEFICIARI.....	5
1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA.....	5
1.7. REGOLE BASILARI ( <i>BASELINE</i> ).....	6
1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI.....	11
2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	11
2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	11
2.3. IMPEGNI DI BASE.....	12
2.4. IMPEGNI AGGIUNTIVI.....	14
2.5. CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI.....	14
2.6. ESTENSIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO.....	15
2.7. TRASFERIMENTO DEI TERRENI E DEGLI IMPEGNI.....	15
2.8. RIDUZIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO.....	16
2.9. DURATA.....	16
2.10. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE.....	16
2.10.1 Impegni di base.....	16
2.10.2 Impegni aggiuntivi.....	17
2.11. CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE.....	18
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	20
3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	20
3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	21
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	24
4.1 RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	24



4.2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
4.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	26
4.5 CONTATTI.....	30

## PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

### 1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

**-agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;

**-altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

**-Arpea:** Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura

**-condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;

**-domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;

**-domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;

**-fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo): il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

**-marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

**-parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;

**-SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;

**-sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1<sup>1</sup> del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alle misure 10 e 11 previste rispettivamente dall'art. 28 (paragrafi 1-8) e art. 29 del reg. (UE) 1305/2013;

**-superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e, f, g, h) ;

<sup>1</sup> Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

**-superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

**-uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

## 1.2. FINALITÀ

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene un insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità e la naturalità dell'ambiente nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline a vocazione viticola), attraverso il divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva, mediante le limitazioni all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- utilizza la fertilità naturale e il tenore in sostanza organica del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali) e in caso di allevamento del bestiame impiega prodotti ottenuti con il metodo biologico.

Mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, la misura contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: *Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi*, in virtù dei benefici sopra richiamati, e *"Innovazione"* in campo agricolo, in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

In tal modo la misura contribuisce a rispondere alla crescente domanda sociale di salubrità dei cibi e di tutela di beni pubblici come la qualità dell'acqua, dell'aria, dei paesaggi agricoli, la fertilità del suolo, la vitalità rurale, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

## 1.3. RISORSE

Trattandosi di domande di pagamento riferite al prolungamento di impegni già conclusi, la copertura finanziaria dell'anno di prolungamento è stata reperita tramite l'utilizzo di risorse in dotazione alla Misura 11 ma non ancora impegnate e in parte tramite risorse individuate con la proposta di modifica finanziaria del PSR 2014-2020, adottata con DGR 19 - 1272 del 24 aprile 2020. Nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea a cui è stata inviata via SFC in data 24/4/2020 (prot. n. 8551/A17.05B), l'Autorità di gestione del PSR, ai sensi dell'art. 65(9), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ha autorizzato con DD n. 229 del 24/4/2020 l'applicazione delle modifiche al PSR sopra richiamate.

L'ammissibilità al pagamento delle domande di prolungamento rimane condizionato all'approvazione delle proposte di modifiche finanziarie del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea

Le risorse che la DGR 17-1296 del 30 aprile 2020 ha destinato per il prolungamento dell'impegno sono pari a € 5.100.000, così suddivise:

€ 2.100.000 relativamente all'Operazione 11.1.1

€ 3.000.000 relativamente all'Operazione 11.2.1

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

#### **1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni riguardano il prolungamento volontario di impegni quinquennali dell'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" e dell'operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" terminati nel 2019, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2015 ai sensi del PSR 2007-2013, della D.G.R. n. 29-1516 del 3 giugno 2015 e della D.D. n. 326 del 4/6/2015, risultate ammissibili a finanziamento e proseguite nel 2016, mediante adeguamento alle operazioni 11.1.1 o 11.2.1, e negli anni successivi fino al termine del quinquennio.

#### **1.5. BENEFICIARI**

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 e operanti nel regime di produzione biologica (regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008), rientranti nei seguenti casi.

Beneficiari che aderiscono volontariamente al prolungamento dell'impegno scaduto nel 2019 relativo all'Operazione 11.1.1 e all'Operazione 11.2.1 assunto con la domanda di sostegno e pagamento presentata nel 2015 ai sensi della D.G.R. n. 29-1516 del 3 giugno 2015 e successivamente adeguata nel 2016.

Le imprese di cui sopra risultano essere i soggetti che hanno presentato la domanda di sostegno originaria o che sono subentrati (totalmente o parzialmente) nella conduzione dei terreni aziendali in corso di impegno.

Tra i beneficiari possono essere compresi imprenditori agricoli già operatori biologici che nell'anno 2020 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono scaduti nel 2019 gli impegni ai sensi della Misura 11 assunti con la domanda di sostegno e pagamento presentata nel 2015.

#### **1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA**

La Misura 11, sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 (*Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica*) finanzia gli impegni che i richiedenti con la prevalenza di SAU da meno di 3 anni nel regime biologico assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

La Misura 11, sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* finanzia gli impegni che i richiedenti con la prevalenza di SAU da più di 3 anni nel regime biologico assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

Il prolungamento dell'impegno di 1 anno, oggetto del presente provvedimento, concerne in entrambi i casi il mantenimento dell'impegno, in quanto anche per le domande relative all'Operazione 11.1.1 il periodo di conversione di tre anni è comunque già concluso.

Con la versione 6.1 del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, per entrambe le operazioni risulta vigente una nuova stesura dei paragrafi 8.2.10.3.1.6 e 8.2.10.3.2.6 Condizioni di ammissibilità, il cui criterio è basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende che potranno partecipare agli eventuali nuovi bandi.

La produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Si segnala il reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e che si applica a decorrere dal 1°/1/2021.

## **1.7 REGOLE BASILARI (BASELINE)**

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tali impegni vanno al di là delle seguenti regole basilari:

### **A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA:**

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

### **B) CONDIZIONALITÀ:**

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusa la misura 11). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019) fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità in via di approvazione;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 65-8974 del 16/5/2019 (BURP n. 21 del 23/5/2019);

## I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;

b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;

- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;

b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;

c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";

- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357

- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

## II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55

- prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati

come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

### III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti  
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

### C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i., relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

#### Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

#### Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

*Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione:* qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno. <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., articolo 48.



ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della misura.

I premi annuali, riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione, sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni, nel rispetto dei limiti previsti per la Misura 11 dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.<sup>3</sup>

#### **1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La misura è applicabile all'intero territorio regionale, su appezzamenti fissi. Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

---

<sup>3</sup> I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

## PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

### 2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1, con l'unica operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica, prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione a tale regime di produzione (a seconda della OTE, al massimo 3 anni con il premio al livello *conversione* ed i restanti anni con il premio al livello *mantenimento*).

La sottomisura 11.2, con l'unica operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica, prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 2 o 3 anni (a seconda della OTE) di adesione a tale regime di produzione, onde evitare in rischio di ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.

**La Misura 11 (con le operazioni 11.1.1 e 11.2.1) agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):**

OPERAZIONE/I	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
11.2.1		**	***	**	

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

### 2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

L'impegno di adesione all'agricoltura biologica non deve aver subito interruzioni nel passaggio all'anno di prolungamento.

Al fine di giustificare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 euro*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

#### Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014 e s.m.i., dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere questa condizione;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni <sup>4</sup>.

Trattandosi di domande di pagamento valgono le condizioni di ammissibilità cui è stata sottoposta la domanda di sostegno a suo tempo presentata e non vengono applicate le condizioni previste a partire dalla versione 6.1 del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, diversamente dall'entità del premio illustrata al par 2.10.

Tuttavia, il requisito di cui al punto 1) viene nuovamente verificato mediante incrocio con i dati forniti ed aggiornati dell'Agea e/o dell'Arpea.

Il requisito del punto 2) deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- a.) la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
- b.) la presenza di un documento giustificativo in corso di validità, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012 rilasciato al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto. Esso dovrà risultare dal sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure dalla funzione "Consultazione dei documenti giustificativi" dell'Elenco aziende biologiche presente sul SIAN.

Il requisito di cui al punto 3) deve risultare sempre soddisfatto in base alla verifica da parte degli uffici istruttori degli anni di adesione al regime di produzione biologico.

#### Operazione 11.2.1 Mantenimento

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013 e s.m.i., degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014 e s.m.i., dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere tale condizione;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da almeno 3 anni <sup>5</sup>.

I punti 1), 2) e 3) sono verificati analogamente ai medesimi punti sopra indicati in riferimento all'operazione 11.1.1.

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici: DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

### **2.3. IMPEGNI DI BASE**

Le pratiche dell'agricoltura biologica (regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008), sia per l'operazione 11.1.1 che per la 11.2.1, devono essere adottate **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata), con la possibilità di escludere i corpi aziendali separati.

Si considerano corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

<sup>4</sup> La condizione del punto 3) che viene proposta, si riferisce alla versione 5.1 e precedenti del PSR 2014-2020 in vigore nel momento in cui le aziende hanno aderito presentando domanda di sostegno.

<sup>5</sup> La condizione del punto 3) che viene proposta, si riferisce alla versione 5.1 e precedenti del PSR 2014-2020 in vigore nel momento in cui le aziende hanno aderito presentando domanda di sostegno.

- > i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- > i terreni che, come richiesto dal PSR:
  - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
  - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
    - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali) ;
    - i fruttiferi e la vite.

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) deve essere tale da non superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

- 1.Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
- 2.Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
- 3.Rotazione pluriennale delle colture
- 4.Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
- 5.Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
- 6.Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
- 7.*Regolazione volontaria* delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria incentivabile nell'ambito dei PSR, da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

Per gli impegni oggetto delle presenti disposizioni, avviati nel 2015, il controllo funzionale e la regolazione strumentale devono essere effettuati entro le scadenze stabilite in attuazione del PAN per il controllo funzionale o entro il 15/5/2019 per le irroratrici il cui certificato di validità è scaduto nel quinto anno di impegno successivamente a tale data.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate durante il periodo di impegno ed entro il quarto anno di impegno devono essere state sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dall'acquisto e comunque entro il 15/5/2019; le irroratrici nuove acquistate nel quinto anno di impegno entro i termini che potranno essere stabiliti con atto regionale tenendo conto degli sviluppi dell'emergenza sanitaria COVID19 e di eventuali proroghe concesse a livello nazionale nell'ambito del PAN per l'effettuazione del controllo funzionale.

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato. Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

Gli approfondimenti sul PAN e le attrezzature sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/piano-azione-nazionale-per-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-pan>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/controlli-delle-attrezzature-per-lapplicazione-dei-prodotti-fitosanitari>

8. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)

9. Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

## 2.4. IMPEGNI AGGIUNTIVI

Per la descrizione degli *impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1* (Produzione integrata) applicabili alla misura 11:

- Metodo della confusione sessuale
- Inerbimento controllato di fruttiferi e vite
- Manutenzione di nidi artificiali
- Sommersione invernale delle risaie

si rinvia alle disposizioni per le domande di prolungamento impegno 2020 della sottomisura 10.1, approvate con determinazione dirigenziale n. 244 del 4/5/2020 (par. 2.2.2).

*Norme di produzione animale* (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.

## 2.5. CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori<sup>1</sup>, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni si autorizza la conversione da impegni in corso della misura 11 verso gli impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, pur se già condotti secondo il metodo biologico, determina nel nuovo periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'assenza di trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo.

Tali conversioni di impegni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni intrapresi mediante conversione è quindi condizionata alla collocazione in posizione utile delle domande di nuova adesione nelle rispettive graduatorie.

Per ragioni di sostenibilità finanziaria, non è ammessa la conversione dall'operazione 10.1.1 (produzione integrata) alla misura 11 (agricoltura biologica).

## **2.6. ESTENSIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO**

Durante il quinquennio di impegno originario è stata ammessa l'estensione degli impegni di base a nuove particelle entro il limite del 25% della superficie di riferimento iniziale.

Nell'anno di prolungamento dell'impegno, fermo restando il limite del 25% di aumento di cui sopra, non sono ammissibili a premio superfici riferite a particelle condotte ex novo e non già a premio nel 2019 in altre aziende aderenti alla Misura 11.

A causa del vincolo di assoggettare l'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), nell'anno di prolungamento gli agricoltori dovranno applicare gli impegni dell'azione anche alle eventuali superfici aziendali aggiuntive come sopra definite, senza ricevere il corrispondente aiuto.

Per gli *impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1* applicabili alla misura 11, sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle catastali già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. Non sono invece ammissibili per ragioni finanziarie aumenti di superficie derivanti dall'abbinamento di un impegno facoltativo a particelle che non erano associate al tale impegno nell'anno precedente.

La disposizione di cui sopra vale anche per l'impegno facoltativo esclusivo della Misura 11 "Colture per l'alimentazione animale", per il quale non è consentito l'abbinamento di nuove superfici.

Non è ammessa l'assunzione ex novo di impegni facoltativi.

## **2.7. TRASFERIMENTO DEI TERRENI E DEGLI IMPEGNI**

Se al termine del periodo quinquennale di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può aderire al prolungamento degli impegni previsto dalle presenti disposizioni, inserendo a premio soltanto le superfici interessate dal subentro. Come previsto dal PSR, il subentrante deve applicare gli impegni previsti dalla Misura 11 all'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

## 2.8. RIDUZIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno in una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

## 2.9. DURATA

### 11.1.1 Conversione

La durata è quinquennale <sup>7</sup>, con la possibilità di adeguamento sotto forma di proroga dell'impegno.

### 11.2.1 Mantenimento

La durata è quinquennale, con la possibilità di adeguamento sotto forma di proroga dell'impegno.

Per le domande di entrambe le operazioni oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2014 (adesioni 2015) e si prolunga (in forma condizionata) nell'annualità 2020 fino al 10/11/2020.

## 2.10. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

Sia le domande relative all'Operazione 11.1.1 che le domande relative all'Operazione 11.2.1 oggetto delle presenti disposizioni si trovano nella condizione di mantenimento degli impegni. Pertanto il livello di premio spettante è per tutte il livello mantenimento.

### **2.10.1 Impegni di base**

Impegni di base operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica e operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica" prolungamento 6° ANNO

<b>Gruppi di colture/coltura</b>	<b>Importi in € per ettaro</b>
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno <sup>8</sup>	350
Riso	450
Altri seminativi	350

<sup>7</sup> A seguito di modifica del PSR 2014-2020 (Decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23.02.2017)

<sup>8</sup> I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle citate superfici ammesse a premio e utilizzabili per il regime biologico.

Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

La superficie riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "Colture per l'alimentazione animale" deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici per ettaro che devono rientrare nei valori di cui alla tabella (per classe o specie) di cui all'Allegato IV del reg. (CE) 889/2008; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di pagamento rispetto a tali parametri.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

#### *Colture non ammesse*

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale)*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

#### *Costi non ammessi*

I costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alle operazioni in oggetto.

### **2.10.2 Impegni aggiuntivi**

Per impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) già adottati negli anni antecedenti il 2018:

<i>Impegni facoltativi</i>	
a) Metodo della confusione sessuale	
Coltura	Importi in €/ha
Melo	150



Pero, pesco, susino	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi in €/ha
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Sommersione invernale delle risaie	190

Dal punto di vista finanziario i premi aggiuntivi e facoltativi sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1. I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II<sup>9</sup> del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.

## **2.11. CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE**

Il sostegno delle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili<sup>10</sup>. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure vengono riportate nella tabella sottostante. Le operazioni o misure a superficie non considerate non sono cumulabili.

Nei casi in cui la Misura 11, operazioni 11.1.1 o 11.2.1, venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 o all'operazione 11.2.1 (considerate impegno base) ed a impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. (Produzione integrata) della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), la somma dei premi per ettaro darebbe luogo al superamento del massimale della Misura 11. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013 e s.m.i., citato in precedenza.

<sup>9</sup> Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

<sup>10</sup> Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE				10.1.4 - SISTEMI CULTURALI ECO – COMPATIBILI		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI (*)		MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA		MISURA 13			
		IMPEGNI AGGIUNTIVI					IMPEGNI AGGIUNTIVI				AZIONI		AZIONI		SOTTOMISURE		13.1.1			
		IMPEGNI DI BASE	Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Sommersione invernale della risaia	IMPEGNI DI BASE	Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	Convers. seminativi in foraggere permanenti	Diversificaz. Culturale in aziende maificole	Interramento immediato di effluenti	Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	11.1 – Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	11.2 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	IMPEGNO AGGIUNTIVO Zootecnia biologica	Indennità compensativa
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	
11.1 e 11.2	Premio colture per l'alimentazione animale: zootecnia biologica				C								C	C	C	C	C		C	

\* Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi al reg. (CE) 889/08, Allegato I.

## PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

### 3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari oggetto del presente provvedimento che aderiscono al prolungamento di un anno degli impegni terminati nel 2019, per poter ricevere gli aiuti dell'annualità 2020 devono presentare, per via telematica entro i termini stabiliti, una domanda di pagamento riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

I *termini* e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2020 sono stabiliti dalla **Determinazione dell'Arpea n. 110 del 4/3/2020** e s.m.i., recante disposizioni relative alla presentazione delle domande di pagamento per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013. La determinazione dell'Arpea n. 110 del 4/3/2020 è reperibile all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/506-domande-di-pagamento-2020-istruzioni>

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea e in particolare ai paragrafi dell'allegato 1 sotto indicati:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);
17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;
18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

La DD di cui sopra è stata modificata dalla DD di Arpea n. 171 del 23/04/2020 che, con riferimento al Reg UE 501/2020, proroga le scadenze ultime di presentazione delle domande.

### 3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 10-396 del 18/10/2019, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, la competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea.

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli amministrativi* e *in loco*, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi e in loco possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Per gli esiti dei controlli riguardanti le domande di pagamento, occorre fare riferimento al Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 194 del 20/6/2019, che tratta in particolare:

- i controlli delle *dichiarazioni*,
- le *difformità di superficie* che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.
- le *difformità connesse agli animali* che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del Reg. UE 640/2014
- il *cumulo delle riduzioni* di cui all'art. 6 del reg. (UE) 09/2014 e s.m.i.

*Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.*

Alla data di approvazione del presente provvedimento, i criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura, delle regole di condizionalità e degli altri obblighi (requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17.01.2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di

sviluppo rurale". (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019). Tale decreto rimane in vigore fino alla pubblicazione del decreto ministeriale di pari oggetto n. 2588 del 10/3/2020.

In base alla normativa unionale e nazionale e ai criteri definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i. in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali, la determinazione dirigenziale n. 484 del 30/5/2017 ha approvato le disposizioni specifiche riguardanti la Misura 11.

In caso di mancato rispetto della *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 497 del 17.01.2019.

Con determinazione dirigenziale n. 1314 del 18/12/2017 e s.m.i. sono state definite le penalità per violazione dei *requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci*, dei criteri per il *mantenimento della superficie agricola*, dell'*attività agricola minima* e degli *obblighi di comunicazione* sul sostegno del FEASR.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, risulta non finanziabile, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

#### *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*

Le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute sono elencate dall'art. 4 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comportino richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

#### *Sanzioni nazionali*

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma

indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

## PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

### 4.1 RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate. In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito

dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.<sup>11</sup>

### *Posta Elettronica Certificata (PEC)*

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate del sistema informativo regionale, ogni altra comunicazione avviene esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta saturata ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

## **4.2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;



● **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono [dpo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it) , Via Bogino 23, 10121 Torino;

● i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati dell'assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;

● i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;

● i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

● i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;

● i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link [www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti](http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti)

#### 4.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

##### Regolamenti dell'Unione Europea

▪ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);

▪ Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.(in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;

▪ Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;

▪Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

▪Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

▪Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

▪Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

▪Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

▪Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

▪Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i., del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

▪Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

▪Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

▪Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 (che si applica a decorrere da 01/01/2021);

▪Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91 e successive modifiche e integrazioni;

▪Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ;

▪Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

▪Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione

biologica, l'etichettatura e i controlli;

▪Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

### **Norme statali**

Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019) fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (in via di pubblicazione);

### **Norme e documentazione Organismo pagatore Arpea**

Istruzioni per la presentazione domande di pagamento 2020:

Determinazione del Direttore n. 110 del 04-03-2020 avente per oggetto: "Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento PSR 2014-2020 Campagna 2020 Misura 10 (...) Misura 11 (...) "- Allegato 1;

Determinazione del Direttore n. 171 del 23-04-2020 avente per oggetto "Modifiche agli allegati n. 1 e 2 della determinazione di ARPEA n. 110 del 04/03/202"

Manuale Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>

### **Norme regionali**

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

### **Atti regionali**

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con DGR n. 5 – 679 del 11 dicembre 2019, disponibile sul sito regionale al link:

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-11/programme\\_2014it06rdp009\\_8\\_1\\_it\\_0.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-11/programme_2014it06rdp009_8_1_it_0.pdf)

Deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3.06.2015 e s.m.i. avente per oggetto: Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/22/suppo1/00000007.htm>

Determinazione dirigenziale n. 326 del 4.06.2015 e s.m.i. avente per oggetto:

Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/22/suppo2/00000001.htm>

Deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29.03.2016 e s.m.i. avente per oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/15/suppo1/00000050.htm>

Determinazione dirigenziale n. 249 del 21.04.2016 e ss.mm.ii. avente per oggetto: Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 11 "Agricoltura biologica" – operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni di produzione biologica" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016

Disponibile in versione consolidata al link:

[http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/download.cgi?id\\_doc=2303&estensione=PDF](http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/download.cgi?id_doc=2303&estensione=PDF)

Deliberazione della Giunta regionale n. 17-1296 del 30.04.2020 avente per oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. PSR del Piemonte 2014-2020. Disposizioni sull'adeguamento tramite prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2019, relativamente alla Misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Operazione 10.1.1 (Produzione integrata) ed alla Misura 11 Agricoltura biologica, Operazioni 11.1.1 e 11.2.1.

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto: "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Determinazione Dirigenziale n. 484 del 30 maggio 2017 avente per oggetto: "PSR 2014-2020 – Misura 11 "Agricoltura biologica": disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 "

[http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/30/attach/dda1700000484\\_040.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/30/attach/dda1700000484_040.pdf)

Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 avente per oggetto: "PSR 2014-2020 – Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) – Attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n.12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i."

[http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/51/attach/dda1700001314\\_1040.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/51/attach/dda1700001314_1040.pdf)

DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell'allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica";

Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto: "D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica: aggiornamento dell'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012".

Guida al PSR 2014-2020, misure in sintesi:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

Nell'ambito del PAN:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

#### **4.5 CONTATTI**

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: [infoagricoltura@regione.piemonte.it](mailto:infoagricoltura@regione.piemonte.it) oppure a [psr@regione.piemonte.it](mailto:psr@regione.piemonte.it)

Esiste un servizio telefonico specializzato per le informazioni amministrative, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

E' possibile inviare una e-mail a: [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it)

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.

*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*  
**Misura 11 (Agricoltura biologica)**  
**Prolungamento di impegni quinquennali completati nel 2019**  
**DICHIARAZIONI E IMPEGNI**

**QUADRO DICHIARAZIONI**

**Il richiedente dichiara:**

che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella presente domanda sono veritieri e che le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità;

di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi od uso degli stessi, nonché dell'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità; per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 qualora in conseguenza del controllo di cui all'articolo 71 del medesimo DPR emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati ( regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), in apertura del servizio on-line;

di essere a conoscenza che i dati richiesti sono obbligatori per la gestione amministrativa delle pratiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che in assenza del conferimento dei dati richiesti i procedimenti amministrativi non possono essere avviati, istruiti, controllati ed eventualmente liquidati;

di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti previsti dal PSR del Piemonte e di essere informato delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR, nei relativi documenti attuativi e nel presente bando;

di essere a conoscenza dei regolamenti dell'Unione Europea numeri 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e loro s.m.i. e di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai regolamenti prima citati e introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali;

di essere informato che la Regione Piemonte, Arpa e gli Enti istruttori competenti non si assumono la responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito forniti dal richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei dati anagrafici riportati indicato nella domanda né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

di aver fornito nel proprio fascicolo aziendale tutte le informazioni inerenti la propria azienda, compresi i titoli di conduzione che comprovano la disponibilità delle particelle catastali;

qualora sia prevista la selezione delle domande, di essere consapevole che la propria domanda potrà essere finanziata o meno a seconda della posizione assunta nella graduatoria formata a seguito dell'attribuzione dei punteggi basati sui criteri riportati nel bando;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., che il beneficiario è titolare del C/C bancario o postale, riportato nella presente domanda e nel proprio fascicolo, dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche;

che nei propri confronti non sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

### **Adesione alla Misura 11, operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica o operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica**

di essere in possesso del requisito di agricoltore attivo per l'accesso alla misura/operazione cui aderisce ed in particolare di essere un agricoltore in attività ai sensi dell'art.9 del reg. (UE) 1307/2013 e s.m.i., degli artt. 10 e ss. del reg. (UE) 639/2014 e s.m.i., come definito dall'art. 3 del DM n. 6513/2014, dall'art. 1 del DM 1420/2015 e dall'art.1 comma 1 del DM n. 1922/2015;

di essere in possesso degli altri requisiti previsti dalla Misura 11, ossia di praticare l'agricoltura biologica e di essere soggetto al controllo di un Organismo riconosciuto di certificazione biologica;

di essere consapevole che la presentazione di una domanda di pagamento comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del proprio fascicolo aziendale;

di aver preso visione, ed essere consapevole, che con riferimento al Piano Colturale Grafico redatto nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale, la presente domanda viene resa in forma grafica e che le relative parcelle e appezzamenti richiesti a premio sono direttamente consultabili sul sistema gestionale "PSR";

di essere consapevole che possono essere oggetto di pagamento solo le superfici ricadenti nel territorio regionale;

di essere pienamente a conoscenza degli impegni della misura 11, come definiti nel PSR 2014-2020 e nelle disposizioni applicative regionali;

che gli impegni oggetto della presente domanda sono stati mantenuti senza interruzione dopo la conclusione del quinquennio avviato nel 2015 e sono tuttora in corso di attuazione nella sesta annualità;

di essere consapevole che nell'anno di prolungamento dell'impegno, fermo restando il limite del 25% agli aumenti in corso di impegno, non sono ammissibili a premio superfici riferite a particelle condotte ex novo e non già a premio nel 2019 in altre aziende aderenti alla misura 11 e che tuttavia, a causa del vincolo di assoggettare l'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite) gli impegni dell'operazione devono essere applicati anche alle eventuali superfici aziendali che non possono beneficiare dell'aiuto;

di essere a conoscenza che, in merito agli impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 applicabili alla Misura 11, nell'anno di prolungamento non è ammissibile l'abbinamento di un impegno facoltativo a particelle che non erano associate a tale impegno nell'anno precedente e che tale condizione vale anche per l'impegno facoltativo specifico della Misura 11 "colture per alimentazione animale";

di essere consapevole che l'aumento volontario delle superfici (o la loro riduzione) sono determinati rispetto alla superficie accertata nel primo anno e non rispetto a quella dichiarata;

di essere consapevole che l'ammissibilità al pagamento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione delle proposte di modifica del PSR adottate con DGR n. 19-1272 del 24/4/2020, che prevedono tra l'altro il trasferimento alla misura 11 di fondi provenienti da altre misure ;

di essere consapevole che il pagamento richiesto potrà essere rifiutato in caso di mancanza delle condizioni di ammissibilità o essere oggetto di esclusione/riduzione o recupero anche degli importi già erogati in caso di inadempienze degli impegni assunti-o degli altri obblighi (ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.);

di essere a conoscenza che eventuali inadempienze rilevate in sede di controllo si possono configurare come violazioni del regime di condizionalità, con l'eventuale applicazione di riduzioni o esclusioni da tutti i premi la cui erogazione è vincolata al rispetto della condizionalità;

di essere a conoscenza del fatto che nel caso di trasferimento dei terreni (parziale o totale) da un cedente a un cessionario, anche se quest'ultimo non prolunga gli impegni non verranno operati recuperi degli importi percepiti in riferimento alle superfici trasferite e di essere a conoscenza del fatto che altre riduzioni della superficie su cui sono attuati gli impegni, non consentite dai bandi e dalle disposizioni regionali, comportano recuperi di quanto già percepito (fatte salve cause di forza maggiore);

di essere consapevole che il subentrante che prolunga l'impegno nel sesto anno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro. Per la misura 11, come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto;

di essere a conoscenza che a decorrere dalla campagna 2019 viene applicato il nuovo criterio nella corresponsione del livello di premio basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende;

di essere a conoscenza del fatto che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti al vero, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme nazionali, in particolare dalla legge 898/86 e s.m.i.;

di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179. modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale;

di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati relativi alle particelle catastali, riportati nella Dichiarazione di consistenza aziendale sottoscritta e nei suoi allegati, potranno essere utilizzate, ai sensi della legge n.286/2006, ai fini della dichiarazione di variazione colturale da rendere all'Agenzia delle Entrate;

che per l'attuazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre leggi a carico del bilancio dell'Unione europea, dello Stato, della Regione Piemonte o di altri Enti pubblici;

di essere a conoscenza del limite minimo per le domande di 250 euro, sotto il quale non vengono concessi pagamenti;

di essere a conoscenza del fatto che agli impegni della Misura 11 è possibile aggiungere alcuni impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) e di essere consapevole che la somma del premio relativo a tali impegni aggiuntivi e del premio per l'agricoltura biologica non può superare gli importi massimi previsti per la misura 11 dall'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e che l'abbattimento al massimale avverrà in fase di istruttoria;

di essere consapevole che l'adesione a un progetto per la confusione sessuale nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati per il settore ortofrutticolo comporta l'esclusione dal pagamento relativo all'impegno aggiuntivo "metodo della confusione sessuale";

di essere consapevole che la presente domanda di revoca sostituisce integralmente la domanda iniziale ed eventuali domande di revoca già trasmesse e che, pertanto, vengono presi in considerazione esclusivamente i dati dichiarati con la presente.

di essere consapevole che la presente domanda di modifica sostituisce integralmente la domanda iniziale ed eventuali domande di modifica già trasmesse e che, pertanto, vengono presi in considerazione esclusivamente i dati dichiarati con la presente.

## QUADRO IMPEGNI

**Il richiedente si impegna:**



a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;

a consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e 1306/2013 e s.m.i. e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013 e s.m.i. , la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;

ad allegare tutta la documentazione prevista dal bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;

ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

ad aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

### **Adesioni alla Misura 11 - operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica o operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica**

a rispettare nell'anno di prolungamento:

- i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/28/CE, d.lgs. N. 150 del 2012, Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) ed i requisiti obbligatori supplementari, come previsti dal PSR 2014-2020;
- i criteri di gestione obbligatori e le norme di buona condizione agronomica ed ambientale di cui al Titolo VI del reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i. e all'Allegato II di tale regolamento e di cui al decreto ministeriale vigente e ai successivi provvedimenti applicativi regionali;
- i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima: - disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii) e - disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015;
- gli impegni dell'operazione prescelta della misura 11, come definiti nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali, compresi eventuali adeguamenti definiti in corso di impegno dall'autorità competente;

in particolare, a rispettare su tutta la SAU aziendale , fatta eccezione per i corpi separati, i seguenti impegni dell'operazione /sottomisura:

1. Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati;
2. Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi;
3. Rotazione pluriennale delle colture;
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche;
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica;
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose;
7. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari, effettuata entro i termini stabiliti a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

8. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali);

9. Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri;

se aderisce in modo facoltativo al Metodo della confusione sessuale:

a collocare i diffusori di feromoni negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice ed effettuare il periodico monitoraggio sul grado di infestazione, risultante dalle registrazioni in apposite schede. Eventuali trattamenti fitosanitari devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio e non devono superare il numero consentito per tipo di coltura;

se aderisce in modo facoltativo all'inerbimento controllato di fruttiferi e viti: ad eseguire:

1. nei Frutteti di pianura, la lavorazione meccanica o lo sfalcio nell'interfila e nel sottofila;
2. nei Frutteti di collina/montagna e vigneti (invece della lavorazione) nell'interfila l'inerbimento permanente e nel sottofila l'inerbimento o la lavorazione meccanica (divieto di diserbo chimico).

Sia nel caso 1) che nel caso 2), l'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998 n. 20 e della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti;

se aderisce in modo facoltativo alla Manutenzione di nidi artificiali: ad effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; a sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita). Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio;

se aderisce in modo facoltativo alla Sommersione invernale delle risaie:

- a) In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, a mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;
- b) a comunicare preventivamente all'ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati, insieme con l'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati (o della dichiarazione di disporre autonomamente dell'acqua necessaria);

se aderisce in modo facoltativo alle Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento;

ad adeguare gli impegni assunti nel caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.). Nel caso tale adeguamento non sia accettato, l'impegno cessa e non verrà richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno;

a rispettare gli obblighi conseguenti per l'anno di prolungamento (ossia fino al 10/11/2020) dopo il completamento del primo quinquennio di adesione all'operazione 10.1.1.